

Regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei contributi per la realizzazione di interventi volti al contrasto del fenomeno della solitudine di cui all'articolo 8, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali) e per la promozione dell'invecchiamento attivo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo).

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi rispettivamente dell'articolo 8, comma 7 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali) e dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i criteri di selezione degli interventi e le modalità di concessione dei contributi a favore dei progetti volti a contrastare il fenomeno della solitudine in tutte le fasce d'età previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge regionale 22/2020 e dei contributi previsti per gli interventi di promozione dell'invecchiamento attivo in attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo).

Art. 2
(Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i seguenti soggetti:
 - a) gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - b) gli enti del Sistema Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia;
 - c) le Aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - d) le istituzioni scolastiche, le Università, gli Enti di ricerca e di formazione;
 - e) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla legge regionale 22/2014.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettera e) devono essere iscritti da almeno due anni nei rispettivi registri regionali oppure nelle sezioni corrispondenti del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), qualora operativo.
3. Al fine di favorire l'accesso al contributo da parte di più beneficiari, non possono presentare domanda di contributo i soggetti che hanno già beneficiato dei contributi previsti dal presente regolamento nei due anni precedenti.

Art. 3
(Interventi ammessi a contributo)

1. Sono ammessi a finanziamento per i contributi previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge regionale 22/2020, interventi di durata biennale che ricadono nell'ambito del contrasto alla solitudine, finalizzati a:
 - a) contrastare il fenomeno della solitudine nelle diverse fasce di età in cui essa si manifesta, ovvero adolescenti, adulti e anziani, anche riuscendo a mettere in relazione le risorse già presenti nello specifico contesto e favorendo la solidarietà;
 - b) favorire i rapporti intergenerazionali, in un'ottica di solidarietà fra generazioni;
 - c) promuovere la partecipazione ad attività socialmente utili;
 - d) attivare nuovi strumenti per fare emergere situazioni di fragilità legate al fenomeno della solitudine.
2. Sono ammessi a finanziamento per i contributi previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 22/2014, interventi di durata biennale che ricadono nell'ambito della promozione dell'invecchiamento attivo, finalizzati a:
 - a) promuovere iniziative e interventi rivolti alla promozione dell'invecchiamento sano e attivo;
 - b) favorire iniziative rivolte agli anziani per l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche, con particolare riguardo alla possibilità che offrono di entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici di servizi.

Art. 4

(Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento presentano la domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 30 gennaio di ogni anno, tramite posta elettronica certificata, utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento.
2. Il medesimo soggetto, di cui all'articolo 2, non può presentare più di una domanda per ogni ambito di intervento di cui all'articolo 3. Ciascuna domanda deve riportare l'indicazione dell'ambito di intervento al quale si riferisce. La mancata indicazione dell'ambito è motivo di esclusione della domanda di contributo.
3. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata da un elaborato illustrativo del progetto e indica:
 - a) l'evidenza dell'ambito di cui di cui all'articolo 3 a cui l'intervento si riferisce;
 - b) i dati economico-finanziari del progetto, con il dettaglio del preventivo di spesa, l'entità del contributo richiesto, l'importo dei fondi propri, previsto a titolo di cofinanziamento pari al venti per cento del preventivo di spesa del progetto;
 - c) l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti pubblici o del privato sociale nella realizzazione del progetto;
 - d) l'ambito territoriale di realizzazione del progetto, all'interno della regione Friuli Venezia Giulia;

- e) eventuale piano di sostenibilità del progetto nel tempo anche senza l'apporto del contributo regionale;
 - f) le esperienze maturate nella gestione di progettualità in ambito sociosanitario e sociale, con sintetica descrizione e indicazione del periodo e della durata delle stesse;
 - g) la modalità di pagamento del contributo.
4. A pena di esclusione, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), allegano alla domanda apposita dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 5
(Attività istruttoria)

1. Il contributo di cui al presente regolamento è concesso secondo le modalità del procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, della legge regionale n. 7/2000.
2. Attraverso l'attività istruttoria è accertata l'ammissibilità delle domande, con la verifica della regolarità formale e della completezza della documentazione presentata.
3. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 2 sono valutati, sulla base dei criteri specifici e dei punteggi assegnati in seguito alla valutazione tecnica di qualità svolta da una commissione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di salute e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal Direttore del Servizio competente in materia di integrazione sociosanitaria o da un suo delegato, con la funzione di vicepresidente, e da tre dipendenti della Direzione centrale competente in materia di salute o di altre Direzioni centrali.
4. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente, o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente. La commissione ha sede presso il Servizio competente in materia di integrazione sociosanitaria, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.
5. Acquisiti gli esiti della commissione di valutazione, con decreto del Direttore centrale competente in materia di salute sono approvati:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'importo dell'incentivo regionale rispettivamente assegnato, nonché dei progetti ammissibili a incentivo ma non finanziabili per carenza di risorse, relativamente all'ambito di cui all'articolo 3, comma 1;
 - b) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'importo dell'incentivo regionale rispettivamente assegnato, nonché dei

progetti ammissibili a incentivo ma non finanziabili per carenza di risorse, relativamente all'ambito di cui all'articolo 3, comma 2;

- c) l'elenco dei progetti non ammissibili a incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità, relativamente all'ambito di cui all'articolo 3, comma 1;
 - d) l'elenco dei progetti non ammissibili a incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità, relativamente all'ambito di cui all'articolo 3, comma 2.
6. Nell'eventualità in cui uno dei soggetti risultati ammessi ad incentivo rinunci allo stesso o venga dallo stesso escluso per cause sopravvenute, si procede allo scorrimento della graduatoria corrispondente all'ambito, di cui all'articolo 3, a cui faceva parte il soggetto beneficiario rinunciario o escluso, secondo l'ordine decrescente di punteggio assegnato e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
7. Al fine di dare copertura ai progetti esclusi nel caso di stanziamento di risorse aggiuntive si procede allo scorrimento delle graduatorie di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 5 secondo l'ordine decrescente di punteggio assegnato e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso di parità di punteggio fra i progetti relativi agli ambiti di intervento di cui all'articolo 3, si privilegia l'ambito che ha avuto il minor numero di interventi ammessi.

Art. 6

(Criteri di valutazione dei progetti)

1. La commissione di valutazione valuta i progetti assegnando un punteggio, fino a un massimo di cinquanta punti, sulla base di specifici gruppi di indicatori distinti in prioritari, necessari e ulteriori.
2. I gruppi di indicatori e il range di valori minimi e massimi ad essi attribuibili sono di seguito indicati:
 - a) Prioritari (valore 0-30):
 - 1) trasversalità del progetto rispetto agli obiettivi di benessere: capacità del progetto di agire su diversi ambiti del benessere;
 - 2) attivatore di empowerment e auto organizzazione: capacità del progetto di attivare nuove risorse della comunità, promuovendo il protagonismo e la partecipazione in attività di contrasto all'isolamento;
 - 3) sostenibilità economica, intesa come capacità del progetto di garantire un buon rapporto tra i costi sostenuti ed il numero di utenti coinvolti e capacità di intercettare fonti di finanziamento alternative a risorse pubbliche, anche al fine di dare continuità nel tempo al progetto stesso anche senza l'apporto del contributo regionale;
 - 4) adeguata qualifica e formazione delle persone coinvolte nella realizzazione del progetto.

5) presenza di un sistema di indicatori che consenta di monitorare e valutare qualitativamente il progetto;

b) Necessari (valore 0-15):

- 1) attori coinvolti: capacità del progetto di coinvolgere diversi attori istituzionali e non quali, a titolo di esempio, Medici di medicina generale, Aziende sanitarie, Servizi sociali dei Comuni, Enti locali, Enti del terzo, Sindacati e altre realtà significative del territorio;
- 2) capacità del progetto di favorire il lavoro di rete tra i soggetti coinvolti;
- 3) replicabilità: possibilità del progetto di essere riprodotto facilmente in altre realtà;

c) Ulteriori (valore 0-5):

- 1) capacità del progetto di adattarsi al contesto territoriale in cui viene realizzato;
- 2) capacità di intercettare e coinvolgere la popolazione target sia in termini quantitativi che di capacità del progetto di perseguire il principio di equità di accesso alle attività proposte.
- 3) scambio Intergenerazionale: capacità del progetto di promuovere la solidarietà e gli scambi tra generazioni;
- 4) esperienza e professionalità maturati nella gestione di progettualità in ambito sociosanitario e sociale.

Art. 7

(Modalità di riparto e ammontare dei contributi)

1. Il contributo è concesso ai soggetti che risultano collocati utilmente in graduatoria in modo progressivo secondo l'ordine di punteggio ottenuto e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
2. I contributi sono concessi nella misura massima dell'80 per cento dell'importo indicato nel preventivo.
3. L'ammontare massimo del contributo non può in ogni caso essere superiore a euro 20.000,00.
4. Contestualmente alla concessione del contributo viene disposta la liquidazione di un acconto pari al 70 per cento dell'importo complessivamente spettante.
5. Il saldo, nella misura del restante 30 per cento, viene liquidato a seguito della presentazione da parte del beneficiario della rendicontazione della spesa e della documentazione di cui all'articolo 10.

Art. 8

(Termini del procedimento)

1. Il Servizio concede il contributo entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande e procede alla contestuale liquidazione del 70 per cento dell'incentivo concesso, compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 9

(Principi generali per l'ammissibilità delle spese)

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo solo se provano che le spese sostenute sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. I rimborsi spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e data a cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla certificazione unica relativa al lavoratore.

Art. 10

(Spese ammissibili e non ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese direttamente riconducibili al progetto finanziato comprensive di Iva e di ogni altro onere fiscale e sostenute dopo la presentazione della domanda, regolarmente documentate e pagate entro i termini fissati per la rendicontazione. Si considerano ammissibili, in particolare:

- a) spese di personale relativo al progetto finanziato: in particolare retribuzione lorda relativa al personale impegnato nel progetto, assunto con qualsiasi tipo di contratto, e rimborsi a personale volontario di spese sostenute limitatamente all'espletamento delle attività connesse alla realizzazione delle attività finanziabili con il contributo regionale;
- b) spese di formazione e collaborazione direttamente connesse con l'attività progettuale;
- c) spese di pubblicità e di promozione: stampa e diffusione di materiale informativo e/o didattico;
- d) spese per la gestione di spazi relative al progetto finanziato: eventuali spese di affitto per i locali adibiti allo svolgimento delle attività;
- e) acquisto di materiale di facile consumo;
- f) spese per utenze sostenute in funzione delle azioni di progetto;
- g) acquisto di beni strumentali non ammortizzabili utilizzati per le attività di progetto, fino all'importo di euro 516,46, iva esclusa, di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (testo unico delle imposte sui redditi);
- h) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) addebitata qualora costituisca un costo in quanto non recuperabile.

2. Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a:

- a) spese che non siano direttamente imputabili alle attività di progetto;
- b) spese per utenze non strettamente riferite alle azioni di progetto;
- c) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati, che comportino aumento di patrimonio;
- d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- e) altre spese prive di una specifica destinazione;
- f) spese per oneri finanziari.

Art. 11

(Rendicontazione)

1. I soggetti beneficiari del contributo provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti nei termini stabiliti dal decreto di concessione del contributo e comunque entro tre mesi dalla conclusione del progetto, con le modalità disciplinate dagli articoli 42 e 43 della legge regionale 7/2000.
2. I soggetti beneficiari presentano in sede di rendiconto una relazione illustrativa dell'attività svolta.
3. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso. In ogni caso la proroga non può comportare uno slittamento del termine finale superiore a tre mesi rispetto al termine stabilito.
4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre il termine di scadenza per la presentazione del rendiconto, sono comunque fatte

salve le spese sostenute dal beneficiario fino alla scadenza del termine di rendicontazione, purché sia raggiunto l'interesse pubblico.

5. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso o non sia ammissibile, lo stesso viene corrispondentemente rideterminato, comportando l'obbligo per il beneficiario di restituire l'eventuale eccedenza rispetto alla quota già erogata, eventualmente maggiorata degli interessi previsti dal Capo II del Titolo III della legge regionale 7/2000.

Art 12 (Revoca)

1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità richiesti dal regolamento;
 - c) mancata presentazione del rendiconto entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto dall'articolo 11 del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 comma 4;
 - d) inadempimento del beneficiario.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art 13 (Disposizioni transitorie)

1. In deroga al termine di presentazione delle domande previsto dall'articolo 3, ai fini dell'accesso ai contributi finanziati con risorse stanziare per l'anno 2021, i soggetti di cui all'articolo 2 presentano domanda entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento
2. Acquisiti gli esiti della commissione di valutazione, con decreto del Direttore centrale competente in materia di salute, entro il 31 ottobre dell'anno in corso sono approvate e pubblicate le graduatorie di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
3. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dalla data del decreto di concessione e fino alla conclusione dell'attività progettuale.

Art. 14 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000 e la normativa di settore applicabile.

Art. 15
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

MODULO DI DOMANDA CONTRIBUTO L.R. 22/2014 e L.R. 22/2018, art. 8, comma 6

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
Riva Nazario Sauro 8
34123 TRIESTE

OGGETTO: Domanda di contributo **anno 20__**, Legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 e Legge regionale 6 novembre 2020, n. 22, articolo 8, comma 6 – **Contrasto della solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo.**

II/La sottoscritto/a:

Quadro A	Dati sottoscrittore
Nome e Cognome	
nato/a a	
in data	
codice fiscale	
cellulare	
e-mail	
In qualità di (per le associazioni la domanda può essere presentata solo dal legale rappresentante)	☐ Legale rappresentante dell'Ente (specificare) ☐ Responsabile del procedimento ☐ altro (specificare)

Quadro B	Anagrafica dell'Ente/Associazione					
Denominazione	<i>(indicare la denominazione per esteso come riportata nello Statuto del soggetto beneficiario)</i>					
Statuto enti e organizzazioni del Terzo Settore*	Già in possesso dell'Amministrazione regionale: ☐ SI inviato in dd. ____ presso la Direzione Regionale ____ Servizio ____ ☐ no-allegato alla presente istanza Riferimenti e data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o nei registri regionali delle Organizzazioni di volontariato, Associazione di Promozione Sociale o all'Anagrafe delle Onlus dell'Agenzia delle Entrate: _____					
Codice Fiscale/Partita IVA						
Indirizzo sede legale	<table border="1"> <tr> <td>(Via)</td> <td>(n.)</td> <td>(CAP)</td> <td>(Comune di)</td> <td>(Provincia di)</td> </tr> </table>	(Via)	(n.)	(CAP)	(Comune di)	(Provincia di)
(Via)	(n.)	(CAP)	(Comune di)	(Provincia di)		
Telefono						
Indirizzo e-mail						
PEC						
Referente per l'iniziativa/ Persona di contatto	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>(telefono)</td> <td>(e-mail)</td> </tr> </table>		(telefono)	(e-mail)		
	(telefono)	(e-mail)				

* solo per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e)

CHIEDE

La concessione del contributo per l'anno **20__**, previsto ai sensi della L.R. 22/2014 e L.R. 22/2020, art. 8, comma 6 per le spese relative alle attività riferite a:

- ☐ interventi che ricadono nell'ambito del contrasto alla solitudine, di cui all'art. 3, comma 1;
- ☐ interventi che ricadono nell'ambito della promozione dell'invecchiamento sano e attivo, di cui all'art. 3, comma 2.

A tal fine dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità:

Quadro C	Adempimenti fiscali
RITENUTA D'ACCONTO	
☐ NON è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto non si tratta di iniziativa di natura commerciale, anche occasionale ☐ è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto si tratta di iniziativa di natura commerciale, anche occasionale	
IMPOSTA DI BOLLO	
☐ esente dall'imposta di bollo ai sensi degli art. 82 e art. 104, comma 1, del d.lgs. 117/2017 Iscritto al registro _____ ☐ esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/72 – all. B Art. 16 (amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e loro associazioni, comunità montane) ☐ esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/72 – all. B Art. 27-bis (ONLUS, federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI) Iscritto al registro/albo _____	
TITOLARE PARTITA IVA	
☐ SI: ☐ l'IVA costituisce un costo in quanto non recuperabile ☐ l'IVA viene compensata e pertanto non costituisce un costo ☐ NO	

Quadro D	Modalità di pagamento del contributo				
Il c/c bancario o postale deve essere intestato al soggetto richiedente					
Azienda di credito: _____ Agenzia di _____ Indirizzo _____					
PAESE	Codici contr.	CIN	CODICE ABI (banca)	CODICE CAB	NUMERO CONTO CORRENTE
coordinate IBAN			coordinate BBAN		
Ufficio postale di: _____		Agenzia di _____		Indirizzo _____	
PAESE	Codici contr.	CIN	CODICE ABI (banca)	CODICE CAB	NUMERO CONTO CORRENTE
coordinate IBAN			coordinate BBAN		

Quadro E	Scheda attività di progetto <i>Il contenuto che viene qui richiesto verrà pubblicato, nel caso di concessione del contributo, sul sito internet della Regione FVG, nella sezione Amministrazione Trasparente e potrà essere utilizzato secondo gli obblighi di legge</i>
CONTRASTO ALLA SOLITUDINE ☐ PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO SANO E ATTIVO ☐ TITOLO DEL PROGETTO: DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO: ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O DEL PRIVATO SOCIALE COINVOLTI NEL PROGETTO:	

AMBITO TERRITORIALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:

Quadro F	Preventivo di spesa anno 20_____	
VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO <i>Indicare l'importo al netto dell'Iva qualora non costituisca un onere per il beneficiario</i>
COSTI DI PERSONALE	<i>Es. retribuzione lorda del personale impegnato nel progetto, rimborsi a personale volontario</i>	€
ACQUISTO DI BENI	<i>Es. beni di facile consumo, beni non ammortizzabili, acquisto software</i>	€
ACQUISTO DI SERVIZI	<i>Es. spese di pubblicità e di promozione, consulenze, attività formative, organizzazione eventi, formazione;</i>	€
SPESE GENERALI	<i>Es. spese di affitto, utenze sostenute in funzione della realizzazione del progetto</i>	
ALTRO (SPECIFICARE)		€
	TOTALE	€

Quadro G	Quadro riepilogativo della spesa prevista	
Importo di cui si chiede il contributo*:	€	-
Quota autofinanziamento	€	-
Altre entrate	€	-
Totale costo di progetto	€	-

* corrispondente al totale del Quadro F

ALLEGA

Allegato 1	Fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora non sottoscritto digitalmente.
Allegato 2	Fatti salvi i casi di esenzione, copia del modello F23 che dimostra l'assolvimento dell'obbligo relativo all'imposta di bollo in caso di invio della domanda di contributo a mezzo pec con firma digitale.

Allegato 3	Statuto degli Enti e organizzazioni del Terzo Settore se non già in possesso dell'Amministrazione regionale.
Allegato 4	Scheda dettagliata di Progetto, comprensiva di: • eventuale piano di sostenibilità del progetto nel tempo anche senza l'apporto del contributo regionale (art. 4, comma 4, lettera e)); • descrizione dell'esperienze maturate nella gestione di progettualità in ambito sociosanitario e sociale (art.4, comma 4, lettera f)).
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre: ✓ di esonerare codesta amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni e di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva modifica dei dati sopra indicati.	

luogo e data

firma del legale rappresentante o del soggetto delegato